



Comune di Hône – Commune de Hône
Valle d'Aosta – Vallée d'Aoste

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

N. 13

OGGETTO:

**"APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA
TARI A PARTIRE DALL'ANNO 2024".-**

L'anno **duemilaventiquattro**, addì **ventidue**, del mese di **aprile**, alle ore **venti** e minuti **trenta**, nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Presidente del Consiglio Comunale mediante avvisi scritti e recapitati a norma di Legge, si è riunito, in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale.

Sono presenti i Signori:

Cognome Nome	Carica	Pr.	As.
MICHELETTO ALEX	Sindaco	X	
COLLIARD LISA	Vice Sindaco	X	
AMBROSI ROBERTO	Assessore	X	
BORETTAZ STEFANO	Assessore	X	
BREMEC ALESSIA	Consigliere		X
CANALE CLAPETTO ROSSANA	Consigliere	X	
CASSOL ALICE	Presidente	X	
COLLIARD OMAR	Consigliere	X	
COLLIARD ORNELLA	Consigliere	X	
DE SIMONE LARA	Consigliere	X	
FAVRE DAVIDE	Consigliere	X	
GRIVEL PAOLO	Assessore	X	
PERRON NATHALIE	Consigliere		X
PRADUROUGH ENNIO CLEMENTE	Consigliere	X	
SAVIN ONORIO	Consigliere	X	
Totale		13	2

Assiste alla seduta il Segretario Comunale ROLLANDOZ PAOLA il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor CASSOL ALICE nella sua qualità di Presidente Del Consiglio assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: "APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARI A PARTIRE DALL'ANNO 2024".-

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI i seguenti atti:

- il TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e smei;
- Legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 e smei;
- lo Statuto comunale vigente;
- il Regolamento Comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 74 del 22.12.2017;
- il verbale di deliberazione della Conferenza dei Sindaci n. 4 in data 22/04/2021 avente ad oggetto: "CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI SEGRETARIO COMUNALE DELL'AMBITO TERRITORIALE SOVRACOMUNALE DI HONE, BARD, CHAMPORCHER E PONTBOSET: ESPRESSIONE PARERE VINCOLANTE AI SENSI DELL'ART. 24 DELLA CONVENZIONE QUADRO E DEFINIZIONE DELLE COMPETENZE DA ATTRIBUIRE AI NUOVI SEGRETARI";
- il decreto sindacale emesso dal Comune di Hone n. 3 del 04/05/2021 recante ad oggetto: "CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI SEGRETARIO E ADEMPIMENTI CONNESSI ALLE SIG.RE PAOLA ROLLANDOZ E LAURA MORELLI CON DECORRENZA DAL 06.05.2021 DEI COMUNI CONVENZIONATI DI HONE, BARD, CHAMPORCHER E PONTBOSET".
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 19 in data 20.04.2023 con la quale è stato approvato il rendiconto per l'esercizio 2022;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 13.12.2023 all'oggetto "Approvazione bilancio di previsione pluriennale 2024/2026, del DUPS e dei suoi allegati";
- la deliberazione della Giunta comunale n. 118 del 23.12.2023 ad oggetto: "APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO EQUIVALENTE AL PEG DI CUI ALL'ART. 11 DEL VIGENTE REGOLAMENTO DI CONTABILITA' E ASSEGNAZIONE DELLE QUOTE DI BILANCIO TRIENNALE 2024/2026 AI RESPONSABILI DI SPESA";
- il decreto sindacale emesso dal Comune di Hône n. 4 in data 05/05/2021 con il quale, tra l'altro, i due Segretari comunali sono stati confermati quali Responsabili degli uffici Unici comunali associati di contabilità, organizzazione generale e polizia locale secondo il criterio di territorialità definito con il verbale di deliberazione della conferenza dei sindaci n. 4 del 22.04.2021.
- il decreto sindacale emesso dal Comune di Hone n. 3 del 04/05/2021 recante ad oggetto: "CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI SEGRETARIO E ADEMPIMENTI CONNESSI ALLE SIG.RE PAOLA ROLLANDOZ E LAURA MORELLI CON DECORRENZA DAL 06.05.2021 DEI COMUNI CONVENZIONATI DI HONE, BARD, CHAMPORCHER E PONTBOSET".-
- il decreto sindacale emesso dal Comune di Hone n. 4 del 13.12.2023 recante ad oggetto: "NOMINA DEI RESPONSABILI DELL'UFFICIO UNICO ASSOCIATO "EDILIZIA PUBBLICA E PRIVATA" COSTITUITO TRA I COMUNI CONVENZIONATI DI HONE, BARD, CHAMPORCHER E PONTBOSET A FAR DATA DAL 01.01.2024", con il quale, tra l'altro, l'Ing. Elisa FAVRE è stata nominata Responsabile DELL'UFFICIO UNICO ASSOCIATO "EDILIZIA PUBBLICA E PRIVATA" COSTITUITO TRA I COMUNI CONVENZIONATI DI HONE E PONTBOSET A FAR DATA DAL 01.01.2024;
- il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 - Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici;

VISTA, altresì, la L.R. 5 agosto 2014 n. 6, in materia di esercizio associato di funzioni e servizi comunali;

RICHIAMATO l'art. 42, comma 2, lett. f) D.Lgs. 18 agosto 2000, che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza all'istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote, nonché alla disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

RICHIAMATO l'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale *«le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»*;

DATO ATTO CHE il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno di riferimento corrisponde con il termine ultimo fissato a livello nazionale per l'approvazione del bilancio di previsione, in ragione di quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, in base al quale *«il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. di cui all'articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento»*;

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dall'art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale a sua volta dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*;

DATO ATTO CHE tale termine generale è stato tuttavia derogato, con specifico riferimento alla TARI, dall'art. 3, comma 5 *quinquies* D.L. 228/2021, convertito in L. 15/2022, il quale ha previsto che, *«a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno»*, introducendo una disposizione di natura generale, con cui i termini per la definizione della manovra comunale in ambito TARI sono stati distinti da quelli ordinari previsti dall'art. 151 D.Lgs. 267/2000 per l'approvazione del bilancio comunale di previsione;

EVIDENZIATO CHE quest'ultima norma ha formato oggetto di interpretazione autentica da parte dell'art. 43, comma 11 D.L. 17 maggio 2022 n. 50, il quale ha previsto che *«nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione venga prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al periodo precedente coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile»*, così risolvendo il problema del termine entro il quale i Comuni avrebbero dovuto approvare i regolamenti e le tariffe TARI, allineandolo al termine previsto per l'adozione del bilancio di previsione;

DATO ATTO CHE il termine ultimo di approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2024 è stato prorogato al 15 marzo 2024 con Decreto del Ministero dell'Interno del 22 dicembre 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2023 n. 303 e risulta quindi scaduto prima del decorso del termine speciale fissato per l'approvazione della manovra TARI;

CONSIDERATO CHE, per quanto riguarda la TARI applicabile nel 2024, appare opportuno introdurre a livello regolamentare la disciplina adottata da ARERA con la Delibera n. 386/2023/R/RIF, con cui è stata prevista l'*«Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani»*, introducendo due nuove componenti tariffarie (denominate $UR_{1,a}$ e $UR_{2,a}$), di cui è stata prevista l'applicazione a partire dal 1° gennaio 2024 e che riguardano:

- $UR_{1,a}$: la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati (art. 1, comma 2, lett. a) L. 60/2022, da considerarsi rifiuti urbani ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera b)ter) D.Lgs. 152/2006) e dei rifiuti volontariamente raccolti (art. 1, comma 2, lett. b) L. 60/2022, da considerarsi rifiuti urbani ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera b)ter) D.Lgs. 152/2006), con unità di misura €/utenza per anno, attualmente fissata in 0,10 €/utenza per anno
- $UR_{2,a}$: la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali calamitosi, con unità di misura €/utenza per anno, attualmente fissata in 1,50 €/utenza per anno;

CONSIDERATO CHE tale modifica rende quindi necessario procedere all'aggiornamento del vigente Regolamento TARI, approvato con deliberazione consiliare n. 13 del 20.04.2023, al fine di disciplinare in modo compiuto le modalità di applicazione, riscossione e riversamento di tali componenti aggiuntive della TARI, considerate anche le criticità espresse da IFEL nella propria nota del 13 febbraio 2024, la cui definizione non può essere rimessa all'Ufficio Tributi in sede di applicazione della TARI;

RITENUTO, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori atti normativi o interpretativi aventi ad oggetto la disciplina della TARI, di approvare l'integrazione del relativo Regolamento entro il termine del 30 aprile 2024, al fine di attribuire alle nuove norme regolamentari efficacia dal 1° gennaio 2024, riservando eventuali ulteriori aggiornamenti di tale atto ove il Legislatore dovesse differirne il termine di approvazione;

DATO ATTO CHE, ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 13bis D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, per avere efficacia dal 1° gennaio 2024, la pubblicazione dell'allegato regolamento sul Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze dovrà essere effettuata entro il 14 ottobre 2024, sulla base di quanto disposto dall'art. 15bis D.L. 34/2019, convertito in L. 58/2019;

CON il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica della proposta reso dal responsabile del servizio interessato ai sensi degli artt. 49 e 147/bis del D.Lgs 267/200-TUEL e dell'art. 49/bis, comma 2, del l.r. 54/98.

CON il parere favorevole in tema di legittimità della proposta, ad opera del Segretario comunale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 9 lett. d) della L.R. 46/1998 e dell'art. 49bis della L.R. 7 dicembre 1998, n. 54 e successive modificazioni;

CON VOTAZIONE unanime favorevole espressa in forma palese;

D E L I B E R A

1. DI APPROVARE le modifiche al Regolamento TARI, al fine di disciplinare l'applicazione delle componenti perequative introdotte da ARERA a partire dal 1° gennaio 2024 con la Delibera n. 386/2023/R/RIF, nel testo del Regolamento integrato unito alla presente delibera quale «Allegato A», per farne parte integrante e sostanziale, introducendo il seguente articolo:

“Art. 12bis - Componenti perequative

1. A fronte di quanto disposto dall'art. 1, comma 2, lett. a) e b) L. 17 maggio 2022 n. 60, come recepito dalla Delibera di ARERA n. 386/2023/R/RIF, a decorrere dal 1° gennaio 2024 sono istituite le seguenti componenti perequative che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani, in aggiunta all'importo dovuto a titolo di TARI ai sensi del presente regolamento:
 - $UR_{1,a}$: per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, con unità di misura €/utenza per anno, attualmente fissata in 0,10 €/utenza per anno;
 - $UR_{2,a}$: per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali calamitosi, con unità di misura €/utenza per anno, attualmente fissata in 1,50 €/utenza per anno.
 2. Le componenti perequative non rientrano nel computo dei costi di riferimento per il servizio di gestione dei rifiuti urbani e vengono inserite negli atti di riscossione della TARI, dandone separata evidenza, con richiesta da effettuarsi entro il 31 dicembre di ciascun anno.
 3. Le componenti perequative, espresse in euro/utenza per anno, sono frazionabili per mesi e vengono applicate in base all'effettivo periodo di utilizzo degli immobili oggetto di imposizione.
 4. Ai fini della determinazione delle componenti perequative, la definizione di utenza, sia domestica che non domestica, coincide con quella di «punto di conferimento» e non con le singole unità immobiliari autonomamente accatastate e/o autonomamente segnalate nella dichiarazione TARI presentata dal soggetto passivo o con le diverse categorie tariffarie utilizzate per la determinazione della tassa dovuta. Nel caso in cui un contribuente detenga più utenze, le componenti perequative vengono applicate in numero equivalente alle utenze detenute.
 5. Sino al momento dell'istituzione di specifici codici tributo per il versamento delle componenti perequative in F24 o con altre modalità che rendano possibile il loro riversamento automatico al destinatario dell'entrata, le componenti perequative vengono riscosse dal Comune e riversate nei termini indicati da ARERA sulla base di quanto effettivamente riscosso a tale titolo entro il 31 dicembre di ciascun anno d'imposta.
 6. In caso di emissione di avvisi di accertamento per il recupero della TARI dovuta a decorrere dal 2024, a seguito di omessa/infedele presentazione della dichiarazione da parte del soggetto passivo, le componenti perequative effettivamente applicabili vengono gravate di sanzioni e di interessi al pari del tributo e vengono riversate unitamente agli importi dovuti per l'anno d'imposta in cui sono state incassate.”.
2. DI DARE ATTO che, sulla base di quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, le modifiche regolamentari approvate con la presente deliberazione avranno efficacia dal 1° gennaio 2024, essendo state adottate entro il termine ultimo fissato a livello nazionale per l'adozione della manovra TARI da parte dei Comuni, in deroga al termine generale fissato per l'approvazione del bilancio di previsione;
3. DI RISERVARSI, a fronte dell'adozione di eventuali ulteriori atti normativi o interpretativi aventi ad oggetto la disciplina della TARI, di modificare il relativo regolamento, in particolare ove il Legislatore dovesse differirne il termine di approvazione;
4. DI DARE ATTO che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 13bis D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, per avere efficacia dal 1° gennaio 2024, la pubblicazione dell'allegato regolamento sul Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze dovrà essere effettuata entro il 14 ottobre 2024, sulla base di quanto disposto dall'art. 15bis D.L. 34/2019, convertito in L. 58/2019;
5. DI DARE la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e pubblicazione sul sito internet comunale;
6. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi della L.R. 7 dicembre 1998 n. 54 e successive modificazioni ed integrazioni.

Del che si è redatto il presente verbale

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente

CASSOL ALICE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Firmato digitalmente

ROLLANDOZ PAOLA
